



Gönner-Vereinigung
Association des bienfaiteurs
Unione dei sostenitori

Statuti dell'Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici

I. Nome, sede, scopo

Art. 1 Nome

Con la denominazione di Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici (UdS) è costituita un'associazione ai sensi dell'art.60 segg. del Codice civile svizzero (CC) con sede a Nottwil.

Art. 2 Scopo

(1) Scopo dell'associazione è promuovere gli sforzi della Fondazione svizzera per paraplegici a favore delle persone mielolose, in particolare sostenendo finanziariamente sia la Fondazione sia i membri dell'associazione che subiscono una lesione midollare di origine traumatica.

(2) L'Unione dei sostenitori ha il diritto di perseguire propri progetti e di sostenere progetti di organizzazioni terze, a condizione che abbiano per oggetto l'aiuto alle persone mielolose e che non interferiscano con le finalità della Fondazione.

(3) L'associazione è politicamente e confessionalmente neutrale.

Art. 3 Obiettivi della Fondazione svizzera per paraplegici

La Fondazione svizzera per paraplegici persegue i seguenti obiettivi:

Scopo della Fondazione svizzera per paraplegici è la riabilitazione globale di persone para e tetraplegiche. La Fondazione adotta e appoggia tutti quei provvedimenti ritenuti opportuni al raggiungimento di questo scopo secondo l'attuale stato della scienza e della tecnica.

La Fondazione assiste le persone para e tetraplegiche nei casi di necessità, fornendo contributi per l'acquisto di dispositivi ausiliari, apparecchiature e attrezzature nonché per pagare costi d'assistenza non coperti; si adopera, inoltre, per aiutare le persone para e tetraplegiche in difficoltà e le loro famiglie.

La Fondazione promuove gli obiettivi dell'Associazione svizzera dei paraplegici.

La Fondazione stanza fondi per:

- l'espansione, il mantenimento e la gestione del Centro svizzero per paraplegici (CSP) di Nottwil,
- l'espansione, il mantenimento e la gestione dei suoi centri di ricerca e formazione professionale all'interno dell'Istituto Guido A. Zäch (GZI) di Nottwil,
- la creazione, lo sviluppo e la gestione delle altre sue proprie istituzioni con le loro diverse attività al servizio delle persone para e tetraplegiche, nonché di persone con limitazioni fisiche simili, in particolare ai fini della ricerca, dello sviluppo, della traslazione e dotazione di mezzi ausiliari di ogni tipo. La Fondazione promuove la formazione e la qualificazione professionale del personale specializzato e appoggia la ricerca scientifica nel campo della riabilitazione globale di persone para e tetraplegiche.



La Fondazione informa regolarmente sullo stato dei propri progetti e attività, promuovendo verso l'esterno la comprensione per la condizione di persone para e tetraplegiche attraverso l'attività informativa. La Fondazione può sostenere o praticare essa stessa attività a favore di persone con limitazioni o difetti fisici oppure malattie, che possono indurre direttamente o indirettamente a un miglioramento della qualità della vita delle persone para e tetraplegiche, in modo particolare in materia di assistenza medica, di dotazione di mezzi ausiliari, come pure di formazione, ricerca e innovazione.

II. Affiliazione

Art. 4 Tipi di affiliazione

(1) Possono diventare membri dell'associazione solo le persone fisiche.

(2) L'associazione ha le seguenti categorie di membri:

- Affiliazione per persona singola
- Affiliazione collettiva
- Affiliazione permanente

(3) I membri collettivi sono:

- le coppie: coppie sposate, coppie in unione domestica registrata o coppie conviventi
- le famiglie: coppie sposate, coppie in unione domestica registrata o coppie conviventi con figli (i figli sono inclusi fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 18 anni).
- le persone singole con figli: genitore con figli (i figli sono inclusi fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 18 anni).

(4) I membri permanenti sono membri singoli con un'affiliazione a vita.

Art. 5 Anno contabile

L'anno contabile corrisponde all'anno solare.

Art. 6 Adesione come membro

L'adesione all'associazione avviene con il pagamento della quota d'adesione. Il Comitato direttivo può respingere una richiesta d'affiliazione e può farlo anche senza addurne motivi.

Art 7 Inizio, durata della qualità di membro

L'affiliazione prende effetto con l'avvenuto pagamento della quota d'adesione sul conto dell'Unione dei sostenitori.

Art. 8 Cessazione dell'affiliazione

(1) L'affiliazione cessa con il decesso, la fuoriuscita o l'esclusione.



(2) Un membro può fuoriuscire volontariamente dall'associazione dichiarando per iscritto la propria fuoriuscita per la fine del relativo anno contabile. La quota d'adesione per l'anno solare in corso è comunque dovuta per intero.

(3) Un membro può essere escluso dall'associazione se non versa la propria quota d'adesione o in presenza di altro motivo grave, in particolare in caso di violazione degli interessi dell'associazione o della Fondazione svizzera per paraplegici. Tale decisione incombe definitivamente al Comitato direttivo, il quale non è tenuto a motivare la propria decisione. La quota d'adesione per l'anno solare in corso è comunque dovuta per intero.

Art 9 Quota d'adesione

(1) L'importo delle quote d'adesione viene fissato annualmente dal Comitato direttivo e comunicato all'Assemblea dei soci. Le rispettive quote d'adesione in vigore vengono menzionate nel verbale della riunione del Comitato direttivo e nelle Disposizioni generali di affiliazione.

(2) In casi di rigore, il Comitato direttivo può esonerare il socio dall'obbligo di pagare la quota d'adesione.

(3) La quota d'adesione viene riscossa una volta l'anno nell'ultimo trimestre per l'anno solare successivo ed è da saldare entro il 31 dicembre. Nel caso di nuove affiliazioni, la quota d'adesione viene riscossa subito dopo la sottoscrizione. Le quote pagate dal 1° gennaio al 31 agosto coprono il tesseramento per l'anno solare in corso e sono dovute per intero. Le quote pagate dal 1° settembre al 31 dicembre coprono il tesseramento dalla data dell'accredito sul conto dell'UdS fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

(4) Se la quota d'adesione non viene pagata nei termini previsti, i membri (come pure le persone incluse nell'affiliazione) perdono tutti i diritti inerenti alle affiliazioni a decorrere dal 31 marzo dell'anno solare.

(5) Qualora un membro dichiari la propria fuoriuscita dall'associazione, cessano tutti i diritti inerenti alle affiliazioni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno solare.

Art. 10 Responsabilità

Delle obbligazioni finanziarie assunte l'associazione risponde esclusivamente con il proprio patrimonio; è esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri dell'associazione.

III. Organi

Art. 11

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Comitato direttivo
- L'Organo di controllo

A. Assemblea dei soci

Art. 12 Principi

(1) L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione.



(2) Hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei soci tutti i membri in regola con l'affiliazione. Nel caso delle affiliazioni collettive, ogni persona fisica inclusa ha diritto a partecipare.

(3) Hanno diritto di voto tutte le persone fisiche che dispongono di un'affiliazione attiva che siano in grado di esercitare i propri diritti civili e i cui diritti inerenti alle affiliazioni non siano stati revocati. Nel caso delle affiliazioni collettive, ogni persona fisica inclusa che ha l'esercizio dei diritti civili ha diritto di voto. I membri che non hanno l'esercizio della capacità civile non hanno diritto di voto e non possono essere rappresentati.

(4) Per la delibera sul discarico ai membri del Comitato direttivo oppure su un atto giuridico o una controversia legale tra un membro e l'associazione, il membro del Comitato direttivo o il membro dell'associazione in questione è escluso dal diritto di voto.

Art. 13 Assemblea ordinaria dei soci

(1) L'assemblea ordinaria dei soci si tiene una volta all'anno. Essa deve avere luogo entro sei mesi dal termine dell'anno contabile.

(2) Il Comitato direttivo convoca l'Assemblea con un anticipo di almeno 30 giorni sulla data prevista per l'assemblea rendendo noti gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione può essere fatta sotto forma di avviso pubblico, considerando che a questo fine è sufficiente la pubblicazione nell'organo ufficiale della Fondazione svizzera per paraplegici («Paraplegia»).

(3) Le mozioni da discutere vanno comunicate per iscritto al Comitato direttivo almeno 20 giorni prima che si svolga l'Assemblea dei soci.

(4) Argomenti che non sono stati resi noti nella convocazione non sono soggetti a delibera.

Art. 14 Assemblea straordinaria dei soci

(1) Le assemblee straordinarie dei soci possono essere convocate dal Comitato direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci (art. 64, cpv. 3 CC). Il Comitato direttivo è tenuto ad assolvere a questa esigenza entro 90 giorni dalla data di inoltro della richiesta.

(2) Per la convocazione valgono le stesse modalità formali stabilite per l'assemblea ordinaria dei soci, con la differenza che l'ordine del giorno di un'assemblea straordinaria dei soci può contemplare unicamente i punti che ne hanno motivato la convocazione.

Art. 15 Obbligo d'iscrizione

In ragione dell'entità dell'associazione e della quantità dei suoi membri, per motivi organizzativi è necessario iscriversi per partecipare all'Assemblea dei soci.

Art. 16 Competenze dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci possiede le seguenti competenze:

- approva il protocollo dell'ultima Assemblea dei soci;
- elegge il Comitato direttivo;
- elegge il/la presidente;
- nomina l'Organo di controllo;
- approva il bilancio annuale;
- discarica il Comitato direttivo;
- modifica gli statuti;



- delibera sugli affari che le competono per legge o che le sono state assegnate dal Comitato direttivo, sulle mozioni dei membri e sullo scioglimento dell'associazione.

Art. 17 Svolgimento dell'Assemblea dei soci

- (1) L'Assemblea dei soci raggiunge sempre il quorum per deliberare indipendentemente dal numero di membri presenti.
- (2) Nella misura in cui gli statuti non stabiliscano diversamente, per le votazioni e le delibere è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi. Le astensioni dal voto valgono come voti non espressi. Nelle elezioni, la maggioranza relativa è decisiva alla seconda votazione. Nel caso di parità di voti, è il voto del presidente a decidere la votazione (cfr. cifra 4). Il diritto di voto può essere esercitato esclusivamente in prima persona.
- (3) Di regola, le elezioni e le votazioni sono effettuate a scrutinio aperto, a meno che, su richiesta dell'assemblea o del Comitato direttivo, l'Assemblea dei soci non deliberi altrimenti.
- (4) L'Assemblea dei soci è presieduta dal/dalla presidente, dal/dalla vicepresidente o da un altro membro del Comitato direttivo.

B. Comitato direttivo

Art. 18 Composizione del Comitato direttivo

- (1) Il Comitato direttivo è composto da un minimo di cinque e un massimo di sette membri, di cui tre membri devono appartenere al Consiglio di fondazione della FSP se il totale è di cinque membri del Comitato direttivo e quattro membri se il totale è di sei o sette membri del Comitato direttivo.
- (2) Il Comitato direttivo è diretto da un/una presidente, eletto dall'Assemblea dei soci. Il/La presidente non deve essere un membro del Consiglio di fondazione della FSP. Per il resto, il Comitato direttivo è competente per la propria costituzione.

Art. 19 Elezione, destituzione e recesso

- (1) Il Comitato direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci. La durata in carica di un membro del Comitato direttivo e del/della presidente è di due anni; il mandato decorre dal momento dell'accettazione dell'elezione da parte del membro del Comitato direttivo eletto nonché della chiusura della relativa Assemblea dei soci. La rielezione è possibile.
- (2) Il mandato di un membro del Comitato direttivo e del/della presidente termina con la chiusura dell'Assemblea dei soci che si tiene nell'anno in cui scadono i due anni di mandato.
- (3) Un membro del Comitato direttivo, così come il/la presidente, può essere destituito prima della scadenza del mandato di due anni con una delibera dell'Assemblea dei soci, per la cui approvazione serve una maggioranza di due terzi dei voti espressi. La richiesta di destituzione va inserita nell'ordine del giorno prima dello svolgimento dell'Assemblea dei soci.
- (4) Un membro del Comitato direttivo, così come il/la presidente, può fuoriuscire dal Comitato direttivo prima della scadenza del suo mandato nella misura in cui sussista un motivo grave e la sua fuoriuscita non avvenga in un momento inopportuno.

Art. 20 Competenze del Comitato direttivo

- (1) Il Comitato direttivo rappresenta l'associazione verso l'esterno e la dirige in conformità alle disposizioni di legge e statutarie.



(2) Gli competono tutte le incombenze che non sono demandate ad altri organi e ha il diritto di affidare queste incombenze anche a terzi.

(3) Il Comitato direttivo stabilisce l'importo della quota d'adesione. Può emanare le Disposizioni generali di affiliazione e i regolamenti nella misura delle sue competenze.

Art. 21 Delibere in seno al Comitato direttivo

(1) Il Comitato direttivo si riunisce ogni volta che la gestione degli affari dell'associazione lo richieda. Ogni membro del Comitato direttivo ha diritto d'indire le riunioni.

(2) Il Comitato direttivo è in grado di deliberare qualora sia presente la metà dei membri. Le delibere prese durante le riunioni del Comitato direttivo vengono messe a protocollo.

(3) Le delibere vengono votate a maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni dal voto valgono come voti non espressi. Nel caso di parità di voti, è il voto del/della presidente a decidere la votazione. Le delibere possono essere votate anche per iscritto con lettera circolare, sempre che nessuno dei membri del Comitato direttivo stesso si opponga.

Organo di controllo

Art. 22 Nomina, competenze

(1) L'Organo di controllo viene eletto dall'Assemblea dei soci per la durata di un anno ed è rieleggibile.

(2) Come Organo di controllo possono essere nominate persone fisiche o giuridiche risiedenti in Svizzera che dispongano della necessaria competenza professionale.

(3) L'Organo di controllo verifica il bilancio annuale e riferisce in merito all'Assemblea dei soci.

IV. Diverse

Art. 23 Esercizio

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 24 Scioglimento dell'associazione

(1) Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato solo con una maggioranza pari a due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.

(2) In questo caso, il patrimonio dell'associazione passa alla Fondazione svizzera per paraplegici.



Schweizer
Paraplegiker
Stiftung

Fondation
suisse pour
paraplégiques

Fondazione
svizzera per
paraplegici

Swiss
Paraplegic
Foundation

Art. 25 Disposizioni finali

Foro competente è la sede dell'Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici. I presenti statuti entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del 29 aprile 2024 e sostituiscono gli statuti del 11 maggio 2021.

Unione dei sostenitori della
Fondazione svizzera per paraplegici

Heinz Frei
Presidente

Roger Suter
Vice-presidente